

STATUTO – DE ARTE VENANDI – Centro per la Conservazione della Natura in Basilicata

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. L'associazione denominata "DE ARTE VENANDI – Centro per la Conservazione della Natura in Basilicata", già costituita e operante come associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, si adegua al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS.
3. L'associazione potrà utilizzare nelle comunicazioni al pubblico, negli atti e nella denominazione gli acronimi ETS e, ove ricorrano i requisiti di legge, APS, solo dopo l'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.
4. La sede legale è stabilita nel Comune di Melfi. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.
5. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione, ispirata ai principi di democraticità, partecipazione e solidarietà, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività rivolte alla tutela della natura, alla conservazione della biodiversità, alla valorizzazione culturale e storica del territorio, alla promozione del turismo sostenibile e alla diffusione della conoscenza scientifica e delle tradizioni.

L'Associazione opera per:

- la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali;
- la promozione della cultura, dell'arte e delle tradizioni storiche, con particolare riferimento alla falconeria e al Medioevo;
- la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della Basilicata;
- la promozione del turismo culturale, naturalistico ed esperienziale;
- la diffusione di pratiche educative, formative e divulgative rivolte a cittadini, scuole, enti e visitatori;
- la creazione di attività e servizi che favoriscano la crescita culturale, ambientale e sociale della comunità.

Art. 3 – Missione dell'Associazione

La missione dell'Associazione è la tutela e la conservazione della natura e della biodiversità, la salvaguardia della fauna selvatica, la promozione della cultura e delle tradizioni storiche, e la valorizzazione del territorio lucano attraverso attività educative, scientifiche, artistiche e turistiche.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. Recuperare, soccorrere, curare e riabilitare volatili e piccoli mammiferi, selvatici e domestici, feriti, maltrattati o in difficoltà.
2. Conservare, riprodurre e reintrodurre in natura specie minacciate o in via di estinzione, anche nell'ambito di progetti LIFE e programmi di conservazione.

3. Promuovere la falconeria come patrimonio culturale immateriale, attraverso attività didattiche, dimostrative e rievocative.
4. Valorizzare la storia medievale mediante rievocazioni, spettacoli, laboratori, narrazioni e ricostruzioni storiche.
5. Promuovere il turismo culturale, naturalistico ed esperienziale, favorendo la conoscenza del territorio e delle sue tradizioni.
6. Diffondere la cultura della sostenibilità, dell'educazione ambientale e del rispetto per tutte le forme di vita.
7. Creare spazi e attività di benessere e riconnessione con la natura, come forest bathing, percorsi sensoriali e attività outdoor.
8. Sviluppare progetti culturali, artistici e scientifici che contribuiscano alla crescita della comunità e alla rigenerazione del territorio.
9. Eventi di storytelling storico e leggende del Medioevo, con spettacoli teatrali e performance dal vivo.
10. Percorsi didattici sulla falconeria nel Medioevo, con focus su tecniche di addestramento storiche e il ruolo dei rapaci nelle corti nobiliari.
11. Itinerari di osservazione della fauna selvatica (birdwatching, monitoraggio lupi e altri animali del territorio).
12. Attività di educazione sensoriale e riconnessione con la natura, tra cui percorsi meditativi nei boschi ed attività ricreative che promuovano il benessere.
13. Realizzazione di festival e incontri culturali su natura e sostenibilità, con workshop, escursioni tematiche e momenti di scambio tra generazioni.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione svolge in via principale le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. Interventi e servizi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, in particolare per la fauna selvatica e la biodiversità.
3. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche attraverso attività rievocative, artistiche e divulgative.
4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione della cultura.
5. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e naturalistico, ed in particolare il turismo esperienziale e ambientale.
6. Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del benessere educativo.
7. Agricoltura sociale, tutela delle colture autoctone e pratiche agroecologiche.
8. Attività sportive dilettantistiche, connesse alla natura, al benessere e alla vita all'aria aperta.

9. Beneficenza, erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
10. Riqualificazione e valorizzazione di beni pubblici inutilizzati, aree naturali e spazi destinati ad attività culturali, educative e ambientali.

Art. 5 – Attività specifiche dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione realizza, in via continuativa e programmata, le seguenti attività:

A) Tutela della fauna e della biodiversità

- Recupero, soccorso, cura e riabilitazione di volatili e piccoli mammiferi, selvatici e domestici, feriti, maltrattati o in difficoltà.
- Gestione di strutture, spazi e servizi dedicati alla cura, riabilitazione e reintroduzione della fauna selvatica.
- Attività: monitoraggio faunistico, censimenti, osservazione scientifica e raccolta dati.
- Progetti di conservazione, riproduzione e reintroduzione in natura di specie minacciate o in via di estinzione, anche nell'ambito di programmi europei, nazionali e regionali, inclusi i progetti LIFE.

B) Educazione ambientale e divulgazione scientifica

- Programmi educativi per scuole, enti, famiglie e cittadini.
- Laboratori, corsi, seminari, conferenze e attività didattiche sulla natura, la biodiversità, la sostenibilità e il benessere animale.
- Attività di forest bathing, percorsi sensoriali, esperienze di riconnessione con la natura.

C) Cultura, storia e tradizioni

- Promozione della falconeria come patrimonio culturale immateriale, attraverso dimostrazioni, attività didattiche, eventi, laboratori e percorsi tematici.
- Rievocazioni storiche, spettacoli medievali, tornei, narrazioni, ricostruzioni e attività culturali legate alla storia del territorio.
- Laboratori di arti e mestieri tradizionali, con particolare riferimento alle tecniche medievali e alle pratiche storiche legate alla falconeria.

D) Turismo culturale, naturalistico ed esperienziale

- Organizzazione di attività di ecoturismo, turismo esperienziale, visite guidate, escursioni tematiche e percorsi naturalistici.
- Realizzazione di eventi culturali, festival, rassegne, mostre, spettacoli e iniziative di valorizzazione del territorio.

E) Rigenerazione territoriale e agroecologia

- Attività di recupero, tutela e valorizzazione di aree naturali e habitat fragili.
- Promozione di pratiche agroecologiche, tutela delle colture autoctone e progetti di agricoltura sociale.

F) Comunicazione, editoria e produzione culturale

- Produzione di contenuti editoriali, audiovisivi, fotografici e multimediali finalizzati alla divulgazione culturale, scientifica e ambientale.
- Realizzazione di campagne di sensibilizzazione, mostre, documentari e materiali informativi.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del relativo decreto attuativo.
2. La natura, i limiti e le modalità di esercizio delle attività diverse sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è documentato annualmente nella relazione di missione o, ove previsto, nella nota integrativa al bilancio.

Le attività diverse possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- servizi a pagamento connessi alle attività culturali, naturalistiche e didattiche;
- vendita di prodotti editoriali, artigianali o divulgativi;
- gestione di bigliettazione per eventi, spettacoli, rievocazioni, visite guidate e attività esperienziali;
- servizi turistici e culturali coerenti con le finalità associative.

Art. 7 – Soci e ammissione

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a sostenerne le attività.
2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che delibera entro 60 giorni.
3. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.
4. L'aspirante socio non ammesso può chiedere il riesame all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.
5. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e viene annotata nel libro soci.
6. La quota associativa è annuale, non trasferibile e non rimborsabile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
2. I soci hanno diritto di:
 - partecipare alle attività dell'Associazione;
 - essere informati sulle iniziative e sui programmi;
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - proporre iniziative e collaborare alla vita associativa.
3. I soci hanno il dovere di:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;

- contribuire alla realizzazione delle attività associative;
 - versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti.
4. I diritti associativi non sono trasferibili.
 5. La qualifica di socio non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - dimissioni volontarie;
 - morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
 - esclusione per gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
 - comportamento contrario alle finalità dell'Associazione;
 - inattività prolungata e ingiustificata;
 - morte.
2. La perdita della qualifica di socio per morosità o per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali osservazioni.
3. Il socio escluso o dichiarato moroso può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.
4. Resta salvo il diritto del socio di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla delibera assembleare, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
5. La perdita della qualifica di socio non dà diritto ad alcun rimborso delle quote versate né a pretese sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Volontari

Sono volontari le persone che, anche non socie, prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. I volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione tiene un apposito registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Art. 11 – Sostenitori

1. Possono essere riconosciuti come sostenitori coloro che, pur non assumendo la qualifica di socio, contribuiscono liberamente alle attività dell'Associazione mediante donazioni o supporto non continuativo.
2. I sostenitori non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo, ma possono essere informati sulle attività e partecipare alle iniziative pubbliche dell'Associazione.

Art. 12 – Lavoratori dell'Associazione

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri soci, purché non iscritti come volontari, quando necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale o delle attività diverse.
2. I soci possono svolgere attività lavorative retribuite all'interno dell'Associazione, inclusi laboratori artigianali, attività culturali, didattiche, artistiche, rievocative, naturalistiche e ogni altra attività prevista dallo statuto.
3. I rapporti di lavoro sono regolati nel rispetto della normativa vigente, dei contratti collettivi applicabili e delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
4. Il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, se eletto;
5. il Revisore legale dei conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo diversa previsione di legge.

Art. 14 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.
5. La convocazione avviene con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima, tramite e-mail, PEC, messaggistica o altro mezzo che garantisca la ricezione.
6. L'avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.

Art. 15 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - approvazione del bilancio;
 - approvazione del programma annuale delle attività;

- elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- elezione dell'Organo di Controllo e del Revisore, se previsti;
- deliberazione sui ricorsi degli aspiranti soci non ammessi;
- deliberazione sui ricorsi dei soci esclusi o dichiarati morosi;
- deliberazione su ogni altro oggetto non riservato all'Assemblea straordinaria.

Art. 16 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:
 - modifiche dello statuto;
 - modifiche dell'atto costitutivo;
 - trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o che siano stati condannati a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
4. In caso di cessazione anticipata di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti; in mancanza, l'Assemblea elegge un nuovo consigliere.
5. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione avviene con avviso scritto inviato almeno 5 giorni prima, salvo casi di urgenza in cui è sufficiente un preavviso di 24 ore.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o con strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato per legge o per statuto all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - attua le delibere dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio annuale e la relazione di missione;
 - predispone il programma annuale delle attività;
 - delibera sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
 - individua e disciplina le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - assume e coordina eventuali lavoratori e collaboratori, definendone mansioni e compensi;
 - conferisce procure e deleghe operative;
 - cura la gestione economica, amministrativa e organizzativa dell'Associazione;
 - propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni;
 - delibera su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Art. 20 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha l'uso della firma.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali e coordina le attività dell'Associazione.
5. In casi di urgenza può adottare provvedimenti immediati, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 21 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. In caso di assenza, impedimento o delega del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni.
3. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Art. 22 – Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali e alla gestione della documentazione amministrativa dell'Associazione.
3. Svolge ogni altra funzione amministrativa che gli venga attribuita dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
2. Tiene aggiornati i libri contabili e predispone il bilancio annuale sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
3. Può essere delegato a operare sui conti bancari e postali dell'Associazione, secondo i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Svolge ogni altra funzione contabile o finanziaria attribuita dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Figure operative e responsabili di area

1. Per garantire la corretta gestione delle attività culturali, naturalistiche, artigianali, educative e rievocative dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può istituire figure operative e incarichi specifici, nominando tra i soci o tra soggetti esterni le seguenti funzioni:
 - Direttore Artistico, Creativo e Project Manager
 - Responsabile dei Laboratori Artigianali
 - Responsabile della Falconeria
 - Responsabile Scientifico
 - Responsabile degli Eventi e delle Rievocazioni Storiche
 - Responsabile del Turismo Esperienziale
 - Responsabile della Grafica e della Comunicazione
 - Responsabile della Didattica e dei Percorsi Educativi
2. Le figure operative svolgono funzioni esecutive, organizzative e tecniche, secondo le linee guida e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo definisce per ciascun incarico:
 - compiti e responsabilità;
 - durata dell'incarico;
 - eventuali compensi o rimborsi;
 - modalità di coordinamento con gli organi sociali.
4. Le figure operative non fanno parte degli organi sociali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
5. Gli incarichi possono essere svolti a titolo volontario o retribuito, nel rispetto della normativa vigente e del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato quando ricorrono i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
2. Può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
3. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
4. L'Organo di Controllo vigila su:

- osservanza della legge e dello statuto;
 - correttezza amministrativa;
 - adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Organo di Controllo può effettuare ispezioni e richiedere informazioni agli amministratori in qualsiasi momento.
 6. Se previsto dalla legge, esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 26 – Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti e ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
2. Il Revisore legale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. L'Assemblea può nominare un Revisore anche in assenza dei requisiti di legge, qualora lo ritenga opportuno per la complessità delle attività o per la gestione di contributi pubblici.

Art. 27 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà;
 - contributi, donazioni, lasciti e liberalità;
 - fondi di riserva;
 - ogni altra disponibilità patrimoniale acquisita nel tempo.
2. Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative annuali;
2. contributi di privati, enti pubblici, fondazioni e organismi internazionali;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. proventi derivanti da attività di interesse generale;
5. proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
6. proventi derivanti da attività culturali, didattiche, artigianali, rievocative, turistiche ed esperienziali;
7. proventi da bigliettazione, visite guidate, spettacoli, laboratori e servizi;
8. entrate derivanti da campagne di raccolta fondi;
9. ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Art. 29 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale, composto da:
 - stato patrimoniale;
 - rendiconto gestionale;
 - relazione di missione.
3. Se i ricavi non superano i limiti previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
4. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio è depositato nel RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 30 – Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il bilancio sociale è approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet dell'Associazione o della rete associativa cui aderisce.
3. Il bilancio sociale è depositato nel RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e della normativa vigente in materia.
2. Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.
3. L'Associazione si impegna ad adeguare il proprio statuto qualora intervengano modifiche normative necessarie per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS o per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assemblea straordinaria dei soci del giorno 01/03/26 approva il presente statuto.

Il Presidente dell'Assemblea Franco

Il Segretario Verbalizzante Luca all'orologio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI M. I. P.
REC TO AL NUM 114 DEL 3
IN DATA 12/03/2026 ESENTE

LA FUNZIONARIA TRIBUTARIA
Maria Assunta VITUCCI